



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

composta dai Magistrati:

dr. Antonietta Savino	-Presidente
dr. Daniele Colucci	-Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile	-Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 20 febbraio 2026, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 610/23 r. g. l., vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Roberto Maisto, Erminio Capasso, Ida Verringia, Gianluca Tellone e Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede via Alcide De Gasperi n. 55, sede dell'Avvocatura dell'Istituto

APPELLANTE

E

Garofalo Concetta, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Corvino e Luca Petrone, presso le quali elettivamente domiciliato, in Aversa, via Michelangelo n. 155

APPELLATO

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso in atti l'Inps proponeva tempestivo appello avverso la sent. n.1242 del 2023 del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda di Garofalo Concetta volta al ripristino della prestazione assistenziale in godimento, revocatale sulla base della mancata presentazione alla visita di revisione per la quale era stata convocata. Censurava detta pronuncia, basata sul presupposto che l'Istituto non avesse depositato al raccomandata n. 68978749406-8 del 9 giugno 2021, con la quale l'appellata veniva convocata alla visita di revisione per il giorno 23 luglio 2021, che invece veniva regolarmente prodotta. La medesima tornava indietro per compiuta giacenza ed era da ritenersi assistita dalla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c..

Concludeva, quindi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venisse rigettata la domanda formulata dalla Garofalo con il ricorso di primo grado.

Si costituiva Garofalo Concetta, resistendo all'appello.

All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.

Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.

A corredo della costituzione in giudizio in primo grado dell'Istituto, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, effettivamente vi è (sotto la voce all. "ric.pdf") la raccomandata n. 68978749406-8 del 9 giugno 2021, con compiuta giacenza del 28 giugno 2021. Parte appellata naturalmente non ha potuto negare tale produzione, tuttavia eccependo che il documento non reca l'avviso di convocazione a visita mendica, né che sia un raccomandata a/r, né riporta il numero di invio della raccomandata che possa in qualche modo riferirsi al frontespizio della cartolina di consegna, per cui difetterebbe la prova della conoscenza.

Tale assunto non può essere condiviso.

Questa Corte, infatti, si conforma al consolidato indirizzo della S.C. (arg., *ex plurimis*, Cass., Sez. Lav., 28.9.2018 n. 23589), per il quale la comunicazione di un atto negoziale recettizio si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante anche il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.

Sempre la S.C. (cfr. Cass., Sez. Trib., 24.10.2025 n. 28297) ha opportunamente puntualizzato che la ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio

postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo, ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.

Garofalo Concetta, pertanto, va ritenuta essere stata regolarmente convocata, per il 23 luglio 2021, a visita, alla quale non si presentava. La determinazione di revoca dell'Istituto si appalesa, pertanto, legittima.

A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente rigetto della domanda proposta da Garofalo Concetta con il ricorso di primo grado.

In considerazione della peculiarità della vicenda, appare alla Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di Garofalo Concetta formulata con il ricorso di primo grado;

dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dr. Daniele Colucci)

IL PRESIDENTE

(dr. Antonietta Savino)